

AREA AMMINISTRATIVA-ANAGRAFE-TRIBUTI-COMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 35

del 20-11-2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016.

PREMESSO CHE:

- in data 04/05/2016, a mezzo della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 viene applicato con decorrenza 25/05/2018 senza obbligo di recepimento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea;
- tutti gli Enti Pubblici e le Aziende hanno l'obbligo di adeguarsi al nuovo regolamento Europeo 2016/679;

RILEVATO che fra le novità introdotte dal Regolamento vi sono:

- l'adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio chiave è quello di garantire la protezione dei dati sin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche;
- l'introduzione della figura di "Responsabile della Protezione dei dati" (Data Protection Officer o D.P.O.) – incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli Enti;
- la responsabilizzazione dei titolari del trattamento;
- la figura del responsabile della protezione dei dati (RDP, ovvero D.P.O.) costituisce il fulcro del processo di attuazione della nuova normativa;

PRESA VISIONE dell'art. 37 del nuovo Regolamento, il quale stabilisce che:

- il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:
 - il trattamento è effettuato da una autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali – comma 1 -;

il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 – comma 5 -;

l'incarico in oggetto possa essere attribuito ad un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (RPD interno) oppure che possa essere affidato ad un soggetto esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica - comma 6 -;

Constatato che i compiti del responsabile della protezione dati (DPO) sono quelli specificatamente attribuiti dall'art. 39 del Regolamento, così dettagliati:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

RITENUTO quindi, di dover dar corso alle procedure per l'affidamento del servizio in parola;

VISTO altresì l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

ESAMINATE le varie proposte / offerte di presentazione Aziendale - pervenute all'Ente e di seguito descritte:

STUDIO CAVAGGIONI – Prot. n. 2514/2019;

STUDIO LEGALE AVV. ALDO BENATO – Prot. n. 2756/2019;

STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCIN SANTOLIN – Prot. n. 4084/2018;

PRESO ATTO della proposta formulata dall'Avv. Ivo Santolin – trasmessa via mail in data 06/11/2019 – dello Studio Legale Ass.to Faccin Santolin con sede in Trissino (VI) in Via Del Lavoro n. 45 – C.F.:SNTVIO77L18C890Q - P.IVA 03879490245;

PRESO ATTO che l'Avv. Ivo Santolin risulta essere in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, e che tale professionista non si trova in situazione di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;

RITENUTO OPPORTUNO affidare l'incarico di D.P.O. a tale figura professionale che risulta avere conseguito nel corso del corrente anno un Master sul Regolamento Europeo Privacy e Data Protection Officer a Milano;;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 05 del 06/03/2019 di "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati";

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 03/06/2019 con il quale è stato confermato il Responsabile Area Amministrativa-Ragioneria-Tributi-Commercio;

RICHIAMATO l'art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del settore;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Agugliaro e dato atto dell'insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di individuare la figura Responsabile della protezione dei dati DPO in un soggetto esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di servizi, così come previsto dall'art. 37, comma 6 del Regolamento Europeo 679/2016;
3. di affidare l'incarico all' Avvocato Ivo Santolin, - dello Studio Legale Ass.to Faccin Santolin con sede in Trissino (VI) in Via Del Lavoro n. 45 – C.F.:SNTVIO77L18C890Q - P.IVA 03879490245
in possesso dei requisiti e delle competenze richieste – che nel corso del corrente anno ha conseguito a Milano un Master sul Regolamento Europeo e Data Protection Officer;
4. di impegnare la spesa di € 1.300,00 + CPA + IVA 22%, al cap. 520 del B.P. 2019-2021.
5. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del decreto legislativo 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive intervenute successivamente, che l'importo sarà interamente esigibile dall'anno 2020;
6. l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comuneagugliaro.vi.it nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" collocata nella home page del sito istituzionale del Comune di Agugliaro.
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

Il Responsabile

Zanini Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa